

TI_GERICHTE 11.1996.52 vom 27. März 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.52

FR: TI_GERICHTE 11.1996.52 du 27 mars 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1996.52 del 27 marzo 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

CC), rispettivamente per la modifica del relativo contributo (art. 286 cpv. 2 CC). Dato che alla figlia però non era derivato alcun pregiudizio, avendo essa potuto far valere tutti i suoi mezzi di difesa, il primo giudice ha rinunciato al rifacimento del processo. Ciò posto, egli ha ritenuto nel merito che l'attore, risposatosi e divenuto padre di due figli (_____, nata il _____ 1989, _____, nato _____ 1995), non dispone più nemmeno del necessario per sostentare la nuova famiglia. Un tale peggioramento della sua situazione economica non poteva essere previsto alla firma della convenzione sugli effetti accessori del divorzio (9 febbraio 1989), di modo che si giustificava di sopprimere il contributo per la figlia nata dal primo matrimonio. La madre doveva essere abilitata, nondimeno, a riscuotere l'assegno familiare originariamente previsto in aggiunta al contributo. Quanto alla decorrenza della modifica, essa andava fatta risalire all'introduzione della causa (14 giugno 1994), ma non oltre.

E. 2

Le appellanti sostengono che, al momento in cui ha firmato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio, l'istante aveva già una relazione con la sua attuale moglie, incinta della figlia _____. La convenuta non deve quindi essere chiamata a sopportare scelte di vita decise dal padre, il quale era ben conscio – all'atto di sottoscrivere la nota convenzione – dei suoi obblighi finanziari. Oltre a ciò, il padre non ha reso verosimile un peggioramento durevole delle sue condizioni economiche e neppure ha dimostrato di avere intrapreso tutto quanto si poteva esigere da lui per conseguire un reddito adeguato. Porre a carico della madre l'intero mantenimento della figlia di prime nozze appare tanto più iniquo ove si consideri che la madre è già oberata di debiti e non potrebbe assumere un simile aggravio.

E. 3

In caso di divorzio le relazioni personali del marito con i figli toltigli e il suo contributo alle spese per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 156 cpv. 2 CC). Il contributo a carico del genitore è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria del divorzio dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 279 cpv. 3 CC). In concreto l'istante mira appunto a far modificare la convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore il 23 febbraio 1989, convenzione nella quale egli si impegnava a corrispondere alla figlia _____, fino alla maggiore età, un contributo mensile di fr. 500.– indicizzati oltre gli assegni familiari

(clausola n. 2). Il problema è quello di sapere pertanto, in primo luogo, se un'azione del genere sia retta dall'art. 157 CC (che disciplina la modifica di sentenze di divorzio) o dall'art. 286 cpv. 2 CC (che regola la modifica del contributo alimentare in esito a un'azione di mantenimento). L'interrogativo non è senza peso ove si consideri che la procedura applicabile ai due tipi di azione è diversa (ivi compresi i termini di ricorso), che la competenza per territorio non è necessariamente la stessa e che le parti in causa non sempre coincidono.

E. 4

La Camera civile di appello si è finora attenuta al principio per cui un'azione tendente a far modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio – anche solo in relazione al contributo alimentare per figli minorenni – è una causa fondata sull'art. 157 CC, da trattare perciò con rito ordinario (da ultimo: I CCA, sentenze del 21 marzo 1995 in re G. contro G., consid. 1a, e del 13 aprile 1995 in re M. contro M., consid. 2). Tale impostazione trova conforto nella dottrina e nella giurisprudenza (Sandoz , *Le point sur le droit de la famille*, in: SJZ 91/1995 pag. 113 a metà; Deschenaux/Tercier/Werro , *Le mariage et le divorce*, 4^a edizione, pag. 172 n. 853 segg.; DTF 120 II 178 consid. 3a). Il Pretore ha riaffermato il medesimo principio, che per altro l'istante non contesta nemmeno nelle osservazioni all'appello. Il fatto è che un'azione di modifica fondata sull'art. 157 CC va promossa contro l'ex coniuge (Bühler/Spühler , op. cit., note 68 segg. ad art. 157 CC con richiami). Al figlio la dottrina riconosce bensì la possibilità di intervenire per un'adeguata tutela dei propri interessi (Lüchinger/Geiser in: *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht*, Basilea 1996, nota 20 ad art. 157 CC con rinvio), ma convenuto rimane l'ex coniuge, non il figlio (si vedano DTF 120 II 177 e 108 II 83, dove convenuta era appunto la madre del minorenne). Nella sua opera più recente Hegnauer sostiene invero che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo alimentare per i figli minorenni, l'azione è disciplinata dall'art. 286 cpv. 2 CC, non dall'art. 157 CC (Berner Kommentar, Berna 1997, nota 53 ad art. 286 CC cui rinvia la nota 139 ad art. 279/280 CC). Se così fosse, convenuto dovrebbe essere il figlio minorenne, non il genitore affidatario (op. cit., nota 63 ad art. 286 CC). Se non che, tale opinione manca di ulteriore conforto. Intanto non risulta che l'art. 280 cpv. 1 CC (che istituisce una procedura semplificata per le azioni di mantenimento) sia mai stato applicato, per giurisprudenza, a cause che comportino la modifica di una sentenza di divorzio. In secondo luogo il Tribunale federale non considera il figlio minorenne, in una causa intesa alla modifica di una sentenza di divorzio, alla stregua di un convenuto (tant'è che in DTF 120 II 178 e 108 II 83 la legittimazione passiva della madre non è stata messa in discussione). Infine il saggio di Rapp cui si riferisce il citato commentatore nella nota 53 ad art. 286 CC non precisa alcunché, salvo ammettere che per modificare formalmente il dispositivo di una sentenza di divorzio occorre un'azione fondata sull'art. 157 CC (BJM 1980 pag. 295 verso il basso).

E. 5

In concreto _____, ancorché appellante, non risulta essere mai stata citata in giudizio, se non come rappresentante legale della figlia. In tali circostanze il Pretore avrebbe dovuto ordinare che si accertasse la legittimazione passiva della convenuta, presupposto di merito da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 118 Ia 130 consid. 1). Se, dopo avere sentito le parti, il Pretore fosse giunto alla conclusione che effettivamente _____ non ha veste di convenuta nel processo, avrebbe dovuto respingere l'azione già per questo motivo. Al mancato accertamento della legittimazione

passiva potrebbe, al limite, essere rimediato in appello, previa interpellazione delle parti. Dato però che la sentenza impugnata deve essere annullata anche per altri motivi – che richiedono ulteriori accertamenti – non è il caso che questa Camera statuisca per la prima volta al riguardo.

E. 6

Il Pretore ha accolto l'azione, nella fattispecie, perché con un reddito medio di circa fr. 2850.– mensili l'istante non è in grado di coprire nemmeno il proprio fabbisogno personale, calcolato in fr. 3248.20 mensili (sentenza, pag. 6). Per quel che concerne il reddito, l'istante ammette che al momento di firmare la nota convenzione sugli effetti accessori del divorzio le sue entrate ammontavano a circa fr. 3425.– mensili (fr. 41 122.– annui: osservazioni all'appello, pag. 3 in basso). È vero che in seguito la sua situazione finanziaria è peggiorata, poiché dal 1990 egli non ha più avuto un lavoro stabile e dal 31 agosto 1992 è disoccupato. Non risulta però che _____ sia mai stato dichiarato, in tutto o in parte, invalido o – comunque sia – inabile al lavoro. Il 30 settembre 1993 l'Assicurazione Invalidità ha deciso un periodo di osservazione (doc. richiamato VI), ma si ignora con quale esito. In virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio) il Pretore avrebbe dovuto chiarire perciò se l'istante sia durevolmente una “persona assistita” (com'egli si definisce nelle osservazioni all'appello: pag. 4 nel mezzo) per cause oggettive – invalidità medica, incollocabilità sul mercato del lavoro ecc. – o per scarso zelo (si veda al proposito la testimonianza _____, nella rubrica “rogatorie”). Inoltre avrebbe dovuto indagare sul reddito, in particolare sugli eventuali assegni familiari percepiti per i figli nati dal secondo matrimonio. Né può essere condiviso il calcolo che figura nella sentenza impugnata sul fabbisogno personale dell'istante. Da un lato, infatti, Il Pretore inserisce in tale computo anche il minimo esistenziale della moglie, dimenticando che del 1° gennaio 1988 l'onere di mantenimento familiare incombe a entrambi i coniugi, ciascuno nella misura delle proprie forze (art. 163 cpv. 1 CC). Egli avrebbe dovuto sommare, pertanto, i redditi che ognuno dei due coniugi può conseguire facendo prova di tutta la sua buona volontà e sottrarre poi dal totale delle entrate il fabbisogno dell'intera famiglia. Quanto al fabbisogno dei due figli nati dal secondo matrimonio, mal si comprende perché il Pretore si sia scostato dalle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton _____, cui questa Camera fa riferimento per prassi costante (edizioni 1993 e 1996 in: Rivista di diritto tutelare 48/1993 pag. 78, rispettivamente 51/1996 pag. 33). Sulla capacità di guadagno della seconda moglie dell'istante manca, oltre a ciò, qualunque elemento di valutazione. Anche a tale riguardo il Pretore avrebbe dovuto esigere, in virtù del principio inquisitorio che presiede al diritto di filiazione, i necessari ragguagli.

E. 7

Si ricordi per di più che i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 1 CC). Nella misura in cui l'istante non è in grado di sopperire alle necessità della figlia di prime nozze, la seconda moglie potrebbe essere tenuta in via sussidiaria – compatibilmente con la necessità di accudire ai figli, in quanto ciò non possa essere preteso dall'istante medesimo – a contribuire al fabbisogno della convenuta (DTF 120 II 287 consid. 2b). Nella fattispecie la madre della figlia _____ deve già provvedere a sé stessa, fornire cura e educazione in natura alla ragazza e coprire metà del fabbisogno in denaro di quest'ultima (le citate raccomandazioni prevedono, nel caso di un figlio unico fra i 13 e i 16 anni di età, un fabbisogno medio di fr. 1040.– mensili). L'istante non può valersi delle sue seconde nozze

solo per riversare sulla prima moglie – verso la quale il convivente _____ non ha alcun obbligo alimentare – oneri di mantenimento che derivano dal primo matrimonio (Bühler/Spühler , op. cit., nota 103 ad art. 157 CC). La figlia _____ non potendo semplicemente essere abbandonata al proprio destino, il giudice deve vigilare con attenzione su tutte le fonti di reddito cui l'istante può far capo.

E. 8

Ne segue, per concludere, che la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore perché verifichi anzitutto il requi-sito della legittimazione passiva; dandosi tale presupposto, egli accerterà qual è il reddito ragionevolmente conseguibile dall' istante e dalla sua seconda moglie (tenendo calcolo della rispettiva situazione personale), qual è il fabbisogno della seconda famiglia e quale ulteriore reddito potrebbe equitativamente imputarsi – in ultima analisi – a _____ qualora il contributo dell'istante andasse effettivamente ridotto. Si tratta di accertamenti fondamentali che la Camera civile di appello non può compiere in maniera autonoma, sottraendo alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo. Sulla base dei dati assunti il Pretore statuirà di nuovo, tenendo conto dei criteri precitati.

E. 9

Gli oneri del pronunciato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto le appellanti escono vittoriose sul principio, né il ricorso di _____ può essere dichiarato irricevibile, il Pretore dovendo ancora appurare se essa sia stata formalmente convenuta in giudizio oppure no. Nel merito, tuttavia, l'esito della causa resta aperto. L'istante perde sul principio, ma potrebbe ancora vedersi accogliere l'azione dopo l'inchiesta del Pretore. Si giustifica pertanto di porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria (art. 155 segg. CPC) possono essere accolte – come in prima sede – poiché le parti appaiono versare in seria ristrettezza ed entrambe ottengono causa parzialmente vinta (art. 157 CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.